



Intermediari con meno distinzioni

Ho saputo che il settore degli intermediari finanziari è stato recentemente riformato con numerosi interventi normativi. Vorrei saperne qualcosa di più.

Davide B., Brescia

Nell'attesa della prossima emanazione delle norme attuative previste dal Decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, è utile ricordare che questo provvedimento elimina la distinzione tra soggetti iscritti nell'elenco generale e speciale di cui agli artt. 106 e 107 della precedente versione del testo unico bancario (Tub). Nella nuova versione dell'art. 106 del Tub, si prevede un unico Albo degli intermediari autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, nei confronti del pubblico, per la cui iscrizione sono richiesti determinati requisiti organizzativi, patrimoniali, nonché onorabilità, professionalità e indipendenza. Per «attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma» si intende (art. 3 del D.M. 17/2/2009, n. 29) la concessione di crediti, compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività include, inoltre, ogni tipo di finanziamento: locazione finanziaria, factoring, credito al consumo, credito ipotecario, rilascio di fidejussioni, carte di credito e di debito, money transfer, merchant banking eccetera. La vigilanza su detti operatori finanziari compete alla Banca d'Italia, sia al momento dell'iscrizione nell'Albo, sia nel corso dello svolgimento dell'attività da parte dell'intermediario finanziario, nell'ambito dei poteri conferiti all'autorità di controllo.

Dott. Mario Angelo Basilico, Interprofessionale S.r.l., Saronno (VA)

I requisiti del progetto

Vorrei conoscere come è mutata la normativa sul contratto a progetto, grazie.

Marina L., Milano

Il contratto a progetto dovrà rispondere ai seguenti requisiti: presenza di uno o più progetti specifici gestiti autonomamente dal collaboratore, collegamento funzionale del progetto a un determinato risultato finale; il progetto non deve consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente e non deve consistere nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, inquadrabili nei profili elencati nella declaratoria dei contratti collettivi. Per quanto riguarda il corrispettivo spettante al collaboratore, il legislatore ha riformulato la definizione: non può essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività, dai singoli Contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl); in assenza di Ccnl di riferimento, non può essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai Ccnl applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto. Qualora l'attività esercitata dal collaboratore sia analoga a quella prestata dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, salvo la prova contraria del datore di lavoro, il contratto a progetto può subire la conversione in rapporto di lavoro subordinato. Viene introdotta la facoltà per il committente di recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.

**Dottor Gianluca Anselmi
Studio Anselmi Consulenti del lavoro, Milano**

SPORTELLLO LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880 E-mail:
ilmondo.professionihelp@rcs.it
Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it

Se il condominio fa da banca

L'amministratore del nostro condominio ha utilizzato i soldi del nostro conto per pagare i fornitori di un altro condominio, amministrato dallo stesso. Ha poi restituito i soldi, versandoli sul conto dopo circa un mese. Possiamo denunciarlo per appropriazione indebita?

Ivan R., via e-mail

Sicuramente la «distrazione» di fondi espone l'amministratore alle azioni di responsabilità promovibili dai condomini e per le quali l'amministratore deve rispondere all'assemblea. Certamente possono attivarsi le sanzioni civilistiche della revoca del mandato ad amministrare e della richiesta di corresponsione degli interessi legali sulle somme distratte, sino alla restituzione. In questo caso sarebbe difficile dimostrare una responsabilità penale per «appropriazione indebita», in quanto le somme sono state volontariamente e in breve tempo restituite e in quanto appare assente o comunque imponderabile il cosiddetto «profitto ingiusto per sé o per altri» richiesto dalla norma. Al contrario, la denuncia potrebbe risultare fondata nel caso in cui le somme non fossero state riaccreditate sul conto del condominio. In tal caso ricorrerebbe anche l'aggravante della prestazione d'opera di cui all'art. 61 comma 11 c.p.

**Avvocato Barbara Sartirana
Studio legale Avvocato
Barbara Sartirana, Milano**